

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione del procedimento di reclamo)

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
sigg. magistrati:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott.ssa Simona Boiardi	giudice rel.
dott. Damiano Dazzi	giudice

nel procedimento camerale iscritto al n. 104/2023, a
scioglimento di riserva, viste le note di trattazione scritta
ha emesso il seguente:

d e c r e t o

Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo proposto dalla
sig.ra Monica Delisi nata a Gioia Tauro il 27 febbraio 1978,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Michela Del Rio del Foro
di Reggio Emilia e con l'ausilio dell'Avv. Katia Canali,
nominata Organismo di Composizione della Crisi avverso il
provvedimento datato 8 agosto 2023 con cui il Tribunale, in
composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile la
proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti depositata
in data 10 luglio 2023.

Preliminarmente si osserva che in sintesi, la
ristrutturazione proposta prevede : (i) il rimborso, alle
scadenze pattuite, delle rate a scadere del contratto di
mutuo fondiario sottoscritto con Credit Agricole S.p.A. in
data 10 giugno 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67,
comma 5, CCII, trattandosi di mutuo in regolare ammortamento;
(ii) il pagamento a favore della Procedura e a servizio del
debito residuo della somma di € 13.200,00, generata da
versamenti mensili di € 200,00 (€ duecento/00) ciascuno per
dodici mensilità all'anno, per un arco temporale di 5 anni e
sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa
del piano proposto, mantenendo a favore della debitrice un



importo mensile di € 821,00 per le sue esigenze di sussistenza.

Il piano proposto è attestato dal Gestore della Crisi assicura ai creditori prededucibili e privilegiati il soddisfacimento integrale delle loro pretese e un pagamento dei crediti chirografari nella misura del 15,20%.

Con decreto, in data 4 agosto 2023, il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo sussistente la colpa grave della debitrice, la quale, avrebbe contratto prima un finanziamento per credito al consumo e quindi un mutuo fondiario le cui rate si sarebbero dimostrate sin dall'inizio sproporzionate rispetto al reddito percepito;

rilevato che l'esposizione debitoria complessiva della sig.ra Delisi è conseguente ad una serie di finanziamenti che le sono stati concessi, spesso per il tramite di società di intermediazione del credito che avrebbero dovuto valutare le possibilità economiche della consumatrice, e in ragione comunque di esigenze primarie;

rilevato che l'occ riconduce parte delle difficoltà economiche della reclamante alle violenze perpetrate dal compagno dell'epoca che gravava economicamente sulla sig.ra Delisi nonchè alla mancanza di una famiglia di origine in grado di aiutarla economicamente;

ritenuto, che il Collegio, tenuto conto della situazione complessiva della debitrice non ravvisa una situazione di colpa grave ostativa all'accesso della procedura per cui il reclamo deve essere accolto;

ritenuto, quindi, che, allo stato, la proposta e la relazione particolareggiata soddisfano i requisiti previsti dagli art. 67, 68 e 69 del CCII;

riservata ogni ulteriore e compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui art. 70, comma 6 del CCII;



riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, comma 2 CCII;

considerato che la reclamante risulta intestataria di una autovettura Ford modello WGMBH targa CS537DF immatricolata nel 2005, di scarso valore economico e necessaria per le esigenze lavorative quotidiane;

rilevato che la reclamante è assunta a tempo indeterminato dal 2011 dall'Ausl di Reggio Emilia e percepisce uno stipendio medio annuale di circa euro 16.809,67 su cui gravano una procedura di pignoramento presso terzi promossa da Difesa Debitori spa nonché la cessione del quinto dello stipendio a favore di Banca di Sconto spa;

considerato che le trattenute per pignoramento presso terzi e cessione del quinto dello stipendio incidono significativamente sul reddito lasciandole disponibilità insufficienti per le spese necessarie al sostentamento e sono dunque ostative alla fattibilità del piano;

rilevato che la reclamante ha chiesto che venga disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuta la necessità, a norma dell'art. 70 comma 4 primo capoverso, di disporre, la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi promossa da Difesa Debitori spa nonché della cessione del quinto dello stipendio a favore di Banca di Sconto spa, nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento;

P.Q.M

ACCOGLIE IL RECLAMO

DISPONE



Che la proposta ed il presente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale a cura della Cancelleria;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore- riferisca a questo Collegio (nella persona del giudice relatore), proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

DISPONE

La sospensione della procedura di pignoramento presso terzi promossa da Difesa Debitori spa nonché della cessione del quinto dello stipendio a favore di Banca di Sconto spa che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto, nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati.

Si comunichi alla reclamante ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, Avv. Katia Canali.

Così deciso, il 16 gennaio 2024, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia



Il giudice relatore
Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli

